

Quesito n. 2

Il richiedente in sostanza chiede che si chiariscano due aspetti:

- 1) se sia consentita la partecipazione della medesima impresa, in un lotto, come impresa singola e, negli altri, come mandante di RTI;
- 2) se in caso di aggiudicazione di uno dei lotti all'impresa singola, valga la clausola di esclusione dagli altri lotti per l'RTI a cui partecipi la medesima impresa negli altri lotti e viceversa.

Risposta al quesito n° 2

Quanto al punto n. 1, nessuna norma, nemmeno di bando, impedisce la partecipazione della medesima impresa a tutti e tre i lotti in qualsiasi forma, cioè come impresa singola in uno o più lotti o come impresa singola in un lotto e mandante (o anche mandataria) negli altri. Come suggerito dal medesimo richiedente, il divieto di partecipare come componente di più RTI ovvero come impresa singola e contemporaneamente in RTI si applica solo all'interno del singolo lotto.

Quanto al punto 2, si deve invece dissentire dall'interpretazione suggerita dal richiedente e apparentemente supportata dal precedente giurisprudenziale citato. Infatti la situazione affrontata dalla detta sentenza differisce rispetto alla gara appaltata dall'Acquedotto del Nera per i seguenti aspetti:

1) dalla lettura della sentenza si evince che la stazione appaltante in quel caso aveva previsto che si sarebbe comunque proceduto all'apertura di tutte le buste per tutti i lotti e che fossero le imprese ad esprimere la preferenza in caso di aggiudicazione di più lotti al medesimo soggetto (partecipante come singolo in un lotto e come mandante di ATI in un altro). Pertanto nel caso di specie si era posto un problema di dichiarazioni incomplete o contraddittorie con riguardo alla detta preferenza nell'ambito dei diversi lotti. Al contrario, nel bando pubblicato dalla Società Acquedotto del Nera S.p.A., si dice espressamente che: ***“E' possibile presentare separata offerta per tutti i lotti, ma il vincitore di ciascun lotto sarà automaticamente escluso dall'aggiudicazione dei successivi. Non si procederà quindi all'apertura della sua eventuale offerta per i lotti successivi. Saranno aggiudicati, nell'ordine, il Lotto 1, il Lotto 2 ed infine il Lotto 3”***. Tale previsione è stata giustificata, da un lato, dalla necessità di avere tre diversi soggetti che eseguano i tre diversi lotti, avendo valutato che ciò garantisca, data la rilevanza economica complessiva dell'opera, minori problemi in fase esecutiva, ma soprattutto, dall'altro, per l'assoluta necessità del rispetto dei tempi complessivi di realizzazione dell'intera opera, al fine di non perdere il finanziamento, che prevede l'effettiva erogazione del corrispettivo, e non solo l'impegno della spesa, entro breve tempo dalla scadenza del termine di esecuzione dell'opera.

2) ancora più rilevante, la stazione appaltante di cui alla sentenza citata, richiesta di chiarire il punto, aveva richiamato solamente, oltre alla clausola sulla preferenza, il fatto che ciascuna impresa poteva partecipare a più lotti in qualsiasi formazione e poi escluso la partecipante per non aver dichiarato, come mandante, la preferenza per quel dato lotto, aspetto che non era specificamente richiesto nel bando di gara. Tutto ciò come visto non ricorre in questo caso.

In definitiva, stante la chiari

Pertanto, si chiarisce che per “vincitore” deve intendersi o l'impresa singola o l'impresa partecipante anche in qualità di mandante ad un RTI, poiché in definitiva in caso contrario la medesima impresa potrebbe di fatto essere impegnata in due o addirittura in tutti e tre i lotti, vanificando del tutto l'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante.

